

-----Verbale d'assemblea-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il sette maggio duemilaquindici, in Bari, nel mio studio, via Principe Amedeo 175, alle ore dieci e minuti dieci.-----

Innanzi a me, Avvocato Anna PIRRO, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile di Bari, -----

-----è presente il signor:-----

- DE NICOLO Francesco, nato in Terlizzi il 20 gennaio 1951, domiciliato per la carica ove infra.-----

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di essere qui convenuto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata con unico socio "SANITASERVICE ASL BA S.R.L", con sede in Bari, Lungomare Starita 6, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari n. 07077140726, iscritta al n. 530566 del R.E.A presso la C.C.I.A.A. di Bari, per partecipare all'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, che dichiara essere stata indetta per precedenti accordi intercorsi tra Organo Amministrativo e soci, per questo giorno, ora e luogo.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, a norma dall'articolo 12) dello statuto sociale vigente, l'Amministratore Unico, signor DE NICOLO Francesco, il quale-----

-----constatato e dato atto, -----

- che è presente, l'intero capitale sociale portato per una quota di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari in persona dell'Avvocato FRUSCIO Luigi, nato in Barletta il 31 dicembre 1977, giusta delega del Direttore Generale Dott. MONTANARO Vito; -----

- che è presente, naturalmente esso Amministratore Unico,-----

-----dichiara-----

l'assemblea regolarmente e validamente costituita in forma totalitaria e, quindi, idonea a deliberare sul seguente-----

-----ordine del giorno:-----

1) Modifica dell'articolo 2) dello statuto sociale vigente relativo alla sede;-----

2) Modifica dell'articolo 14) dello statuto sociale vigente relativo all'amministrazione;-----

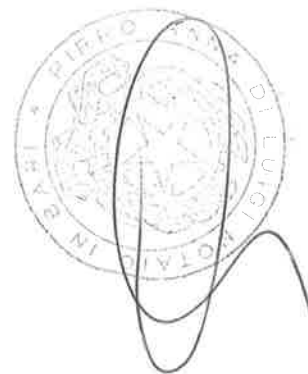
3) Modifica dell'articolo 15) dello statuto sociale vigente relativo ai poteri dell'amministratore unico;-----

4) Modifica dell'articolo 16) dello statuto sociale vigente relativo alla rappresentanza sociale;-----

5) Modifica della struttura dell'organo di controllo in base alla vigente normativa.-----

Prima di iniziare la discussione l'unico socio dichiara di essere adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del

Registrato a Bari
il 07/05/2015
al n. 12171



giorno.-----

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le ragioni, già note, per le quali, si rende necessario modificare l'articolo 2) dello statuto sociale vigente riguardante la sede.-----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo riguardante, appunto, la sede, che è del seguente tenore: -----

"ART. 2) SEDE-----

- La società ha sede in Bari e per decisione dell'assemblea, può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL BA, la sede operativa, nonché filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate."-----

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvarla negli esatti termini da lui formulati e, sempre all'unanimità, delibera di modificare l'articolo 2) dello Statuto secondo il nuovo testo appena letto dal Presidente e sopra riportato.----

Sul secondo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le ragioni, già note, per le quali, si rende necessario modificare l'articolo 14) dello statuto sociale vigente riguardante l'amministrazione.-----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo riguardante, appunto, l'amministrazione, che è del seguente tenore: ---

"ART.14) AMMINISTRAZIONE-----

- La società è amministrata da un amministratore unico, che potrà essere anche non socio.-----

- La nomina dell'Amministratore Unico compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.-----

- Non possono essere nominati amministratori unici e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 cod. civ. e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.-----

- All'Amministratore Unico spetta altresì, un compenso da determinarsi, per la durata del mandato, dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla normativa vigente e disposizioni regionali.-----

- L'Amministratore dura in carica tre esercizi fino a revoca o dimissioni con facoltà del socio di rinnovare l'incarico.-----

- L'Amministratore esercita le proprie funzioni secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. -----

- L'equilibrio economico e finanziario della società è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile.-----

- L'Amministratore Unico è tenuto altresì, a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali e contrattuali in materia di assunzione e gestione del persona-

le, di contenimento dei costi, di affidamento, esecuzione, controllo dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.-----

- L'Amministratore Unico informa con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti approvati con decisione del socio unico e sul progressivo raggiungimento degli obiettivi.-----

- L'Amministratore è revocabile dal Socio in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.-----

- La revoca senza "giusta causa" comporta il pagamento in favore dell'amministratore di una somma pari al compenso mensile fino ad un massimo di sei mensilità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----

- L'esecuzione di atti da parte dell'Amministratore Unico senza che il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto, nelle materie di cui al presente statuto, ovvero la mancata esecuzione di atti sui quali il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto ovvero la mancata esecuzione di atti non in conformità al consenso espresso dal socio unico, l'inerzia nel compiere tutte le operazioni necessarie ad impedire fatti pregiudizievoli o ad eliminare o ridurre le conseguenze dannose, il mancato raggiungimento degli obiettivi, configurano giusta causa per la revoca dell'Amministratore Unico.-----

- A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico, il socio unico/l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore unico senza indugio.-----

- Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod. civ.-----

- Le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società devono essere autorizzate dall'Assemblea."-----

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.-----

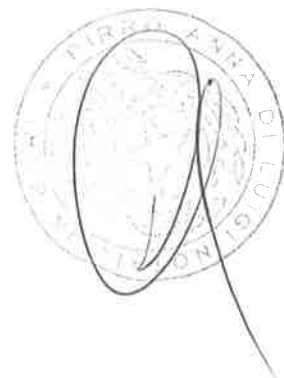
L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvarla negli esatti termini da lui formulati e, sempre all'unanimità, delibera di modificare l'articolo 14) dello Statuto secondo il nuovo testo appena letto dal Presidente e sopra riportato.----

Sul terzo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le ragioni, già note, per le quali, si rende necessario modificare l'articolo 15) dello statuto sociale vigente riguardante i poteri dell'amministratore unico.-----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo riguardante, appunto, l'amministrazione, che è del seguente tenore: ---

"ART. 15) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO -----

- L'Amministratore unico, fatto salvo il potere di direzione,



gestione, indirizzo e controllo della società da parte del socio unico, è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, alle decisioni del socio unico.--

- Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) Predisposizione e consegna all'assemblea, tenendo conto degli indirizzi trasmessi dal socio unico, del documento programmatico annuale e verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione;-----

b) Predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ciascun anno fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico.-----

c) Predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro il 30 aprile di ogni anno e comunque secondo le norme del Codice Civile;-----

d) Predisposizione di programmi di attività della società in ottemperanza agli indirizzi del socio unico;-----

e) Firma sociale e rappresentanza generale;-----

f) Svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo le direttive ed i programmi dal socio unico sempre nell'osservanza dello statuto.-----

- Vale per l'Amministratore Unico la previsione dell'art. 2476 c.c. in merito alla responsabilità ;-----

- L'Amministratore Unico costituisce il riferimento unitario della società verso il socio unico, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 11 comma 2 punto g).".-----

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvarla negli esatti termini da lui formulati e, sempre all'unanimità, delibera di modificare l'articolo 15) dello Statuto secondo il nuovo testo appena letto dal Presidente e sopra riportato.----

Sul quarto argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le ragioni, già note, per le quali, si rende necessario modificare l'articolo 16) dello statuto sociale vigente riguardante la rappresentanza sociale.-----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo riguardante, appunto, la rappresentanza, che è del seguente tenore: ---

"ART. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

- La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico.-----

- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto della nomina ed eventualmente designati e nominati dall'Amministratore Unico."-----

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.-----

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvarla negli esatti termini da lui formulati e, sempre all'unanimità, delibera di modificare l'articolo 16) dello Statuto secondo il nuovo testo appena letto dal Presidente e sopra riportato.----

Sul quinto argomento all'ordine del giorno prende la parola, il Presidente, il quale espone all'Assemblea le ragioni, già note, per le quali, in base all'attuale formulazione dell'art. 2477 C.C., si rende necessario modificare lo statuto sociale negli articoli riguardanti l'organo di controllo, il collegio sindacale e il revisore, e in particolare gli articoli 17), 10), 11) e 12).-----

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo articolo riguardante, appunto, l'organo di controllo, che è del seguente tenore:

"Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE-----

Con propria decisione i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente secondo la decisione dei soci:-----

- da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;-----

- da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria se la società:-----

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;-----

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;-----

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.-----

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al punto c) del comma precedente deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. -----

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.---

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ad esso è affidata altresì la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica."-----

Il Presidente dà poi lettura di quelli che saranno i nuovi testi degli articoli 10), 11) e 12) dello statuto con piccole modifiche ed invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità delibera di accoglierla nella sua integrità, e conseguentemente, sempre all'unanimità, delibera di approvare il nuovo testo dell'articolo 17) relativo all'organo di controllo secondo il nuovo testo appena letto dal Presidente e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, nonché di modificare gli articoli 10), 11) e 12), secondo i testi appena letti dal presidente e il cui riferimento sarà al solo organo di controllo o revisore secondo la vigente normativa. In proposito il Presidente riferisce in assemblea che, in realtà, l'Organo di Controllo è già stato nominato, secondo la normativa vigente, in data 14 ottobre 2014 nella persona della Dottoressa Maddalena Pisani, nata in Bisceglie il 31 agosto 1966, quale Revisore Unico. -----

Poiché non vi è altro da deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea dopo avermi consegnato il testo aggiornato dello Statuto con le modifiche come sopra approvate, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e di cui il comparente mi dispensa dal darne lettura, dichiarando di averne unitamente al socio piena ed esatta conoscenza.-----

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.-----

Sono le ore dieci e minuti quaranta.-----

-----Io notaio, richiesto, ho letto quest'atto, in assemblea, al comparente, il quale dichiara d'approvarlo.-----

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me completato su due fogli in cinque pagine e quanto segue della sesta, e sottoscritto alle ore dieci e minuti quaranta.-----

F.to: Francesco DE NICOLO - Anna PIRRO notaio - sigillo-----

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
DENOMINATA "SANITASERVICE ASL BA S.R.L."-----

ART. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE - UNICO SOCIO-----

- E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale ad integrale partecipazione pubblica denominata "SANITASERVICE ASL BA S.R.L." ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92.-----

- La ASL BA è il socio unico fondatore della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi; al contempo la società opera esclusivamente per la ASL BA e non può svolgere prestazioni o erogare servizi nei confronti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti pubblici o privati, né partecipare a procedura ad evidenza pubblica bandita da soggetti terzi.-----

ART. 2) SEDE-----

- La società ha sede in Bari e per decisione dell'assemblea, può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'ASL BA, la sede operativa, nonché filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.-----

ART. 3) DURATA -----

- La società ha durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell' Assemblea.-----

ART. 4) OGGETTO-----

La società ha per oggetto lo svolgimento per conto esclusivo della ASL BA delle seguenti attività:-----

a) Attività di ausiliariato, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;-----

b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza;-----

c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. 9/1991 s.m.i.;-----

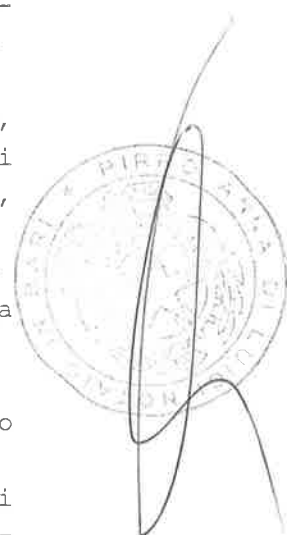
d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;-----

e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;-----

g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali). E' escluso l'affidamen-

Allegato "A" alla
raccolta n. 6020



to in house della manutenzione dei grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitano di certificazione di conformità alla normativa europea.-----

Resta comunque escluso l'affidamento a Società strumentali "in house" di servizi diversi da quelli rientranti nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).-----

Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività dirette di tutela della salute, che sono poste obbligatoriamente in capo alle singole Aziende o Enti.-----

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere, sempre nell'ambito dello stesso (e fatto salvo il controllo analogo), qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella legge 2 gennaio 1991 n. 1e nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta, dall'organo amministrativo, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società od enti con oggetto uguale, affine o connesso con il proprio.-----

ART. 5) CAPITALE SOCIALE -----

- Il capitale sociale interamente pubblico e riservato alla ASL BA è di Euro 100.000 (centomila/00).-----

- Il capitale sociale, interamente versato è detenuto dal socio unico ASL BA, deve essere mantenuto integralmente dall'Azienda Sanitaria Locale. I conferimenti possono essere sia in denaro che in natura.-----

- Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La decisione di aumento del capitale sociale potrà prevedere che esso possa essere aumentato in misura pari alla sottoscrizione pervenuta, anche se inferiori all'importo complessivamente deliberato.-----

- Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis c.c.-----

- E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.-----

ART. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO-----

- Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell' oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.-----
- Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà aver luogo solo nella rigorosa osservanza della disposizione di cui all' art.2467 c.c.-----

ART. 7) TITOLI DI DEBITO-----

- La società potrà emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell' art. 2483, co. 2 c.c., unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al socio.-----

ART. 8) DOMICILIO DEL SOCIO -----

- Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.-----

ART. 9) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO "ANALOGO".-----

- La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione, gestione, indirizzo e controllo della ASL BA negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 - bis, comma secondo c.c.-----

- In particolare, la soggezione si declinerà sotto forma di:--
 1. Controllo del bilancio;-----
 2. Controllo sulla qualità dell'amministrazione;-----
 3. Spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti (verifica non solo dei conti annuali ma anche della amministrazione corrente sotto il profilo dell'esattezza, della regolarità, dell'economicità, della redditività e della razionalità); -----
 4. Totale dipendenza della società dalla ASL BA giusto il potere di direzione, gestione e controllo di quest'ultima in particolare in tema di strategie e politiche aziendali, indicazione dei dirigenti, elaborazione delle direttive programmatiche aziendali);-----
 5. controllo nell'amministrazione ordinaria e straordinaria e sulle determinazioni di particolare rilievo per l'attività sociale (es. piano degli investimenti, organigramma, piano di sviluppo ed equivalenti).-----

ART. 10) ORGANI DELLA SOCIETÀ -----

Sono organi della società:-----

- Assemblea; -----
- Amministratore Unico;-----
- Organo di Controllo o Revisore.-----

ART. 11) DECISIONI DEL SOCIO UNICO-----

- Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.-----

- In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 , co. 2 C.C., e comunque:-----

- a. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili;-----
- b. Le decisioni relative alla nomina e revoca dell'Amministratore Unico;-----
- c. la nomina dell'organo di controllo (o del revisore o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti);-----
- d. Le modifiche dello Statuto ;-----
- e. Le modifiche del capitale sociale ;-----
- f. Le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----
- g. Definizione degli indirizzi ed approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;-----
- h. Prestazione e garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione dei diritti reali di garanzia su beni immobili;-----
- i. La vendita dell'azienda;-----
- j. Acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo; -----
- k. La nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione ;-----
- l. L'assunzione e concessione di mutui;-----
- m. Scioglimento anticipato della Società.-----

- Tutte le decisioni del socio di cui alle lettere a), b), c) d), e), f), g), k), m), nonché le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c., debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

- Le decisioni cui alle restanti lettere dell'art.11 possono essere adottate mediante deliberazione assembleare o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ex art. 2479, co . 3 c.c.-----

ART.12) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

- L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano.-----

- L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al socio, all'amministratore unico e l'organo di controllo o il revisore, se nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

- Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore unico e l'organo di controllo o il revisore, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'amministratore unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.-----

- Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

- L'assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio, che nomina altresì un segretario che l'assiste. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

- Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.-----

ART.13) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

- L'assemblea è regolamentare con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.-----

- Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art.11 comma 2 lettere b), i), l), m) devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.-----

- Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.-----

- Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2469 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.-----

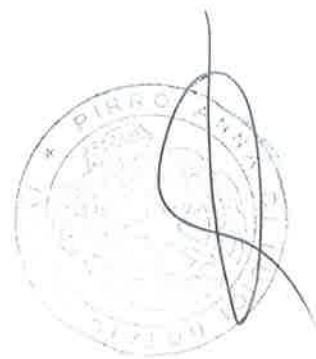
- Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.-----

- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

- Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.-----

ART.14) AMMINISTRAZIONE-----

- La società è amministrata da un amministratore unico, che potrà essere anche non socio.-----



- La nomina dell'Amministratore Unico compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.-----
- Non possono essere nominati amministratori unici e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 cod. civ. e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.-----
- All'Amministratore Unico spetta altresì, un compenso da determinarsi, per la durata del mandato, dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla normativa vigente e disposizioni regionali.-----
- L'Amministratore dura in carica tre esercizi fino a revoca o dimissioni con facoltà del socio di rinnovare l'incarico.-----
- L'Amministratore esercita le proprie funzioni secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. -----
- L'equilibrio economico e finanziario della società è considerato obiettivo essenziale ed irrinunciabile.-----
- L'Amministratore Unico è tenuto altresì, a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali e contrattuali in materia di assunzione e gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento, esecuzione, controllo dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.-----
- L'Amministratore Unico informa con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti approvati con decisione del socio unico e sul progressivo raggiungimento degli obiettivi.-----
- L'Amministratore è revocabile dal Socio in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.-----
- La revoca senza "giusta causa" comporta il pagamento in favore dell'amministratore di una somma pari al compenso mensile fino ad un massimo di sei mensilità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----
- L'esecuzione di atti da parte dell'Amministratore Unico senza che il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto, nelle materie di cui al presente statuto, ovvero la mancata esecuzione di atti sui quali il socio unico abbia espresso il proprio consenso per iscritto ovvero la mancata esecuzione di atti non in conformità al consenso espresso dal socio unico, l'inerzia nel compiere tutte le operazioni necessarie ad impedire fatti pregiudizievoli o ad eliminare o ridurre le conseguenze dannose, il mancato raggiungimento degli obiettivi, configurano giusta causa per la revoca dell'Amministratore Unico.-----
- A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'amministratore unico, il socio unico/l'assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore unico senza indugio.--
- Si applica all'amministratore il divieto di concorrenza di

cui all'art.2390 cod. civ.-----
- Le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società devono essere autorizzate dall'Assemblea.-----

ART. 15) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO -----

- L'Amministratore unico, fatto salvo il potere di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società da parte del socio unico, è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, alle decisioni del socio unico.-4

- Sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:-----

a) Predisposizione e consegna all'assemblea, tenendo conto degli indirizzi trasmessi dal socio unico, del documento programmatico annuale e verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione;-----

b) Predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale entro il 31 dicembre di ciascun anno fatte salve le proroghe a tale termine richieste dal socio unico.-----

c) Predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio e della relativa relazione entro il 30 aprile di ogni anno e comunque secondo le norme del Codice Civile;-----

d) Predisposizione di programmi di attività della società in ottemperanza agli indirizzi del socio unico;-----

e) Firma sociale e rappresentanza generale;-----

f) Svolgimento di attività di impulso e di coordinamento delle attività della società sorvegliandone gli esiti ed il buon andamento amministrativo e gestionale secondo le direttive ed i programmi dal socio unico sempre nell'osservanza dello statuto.-----

- Vale per l'Amministratore Unico la previsione dell'art. 2476 c.c. in merito alla responsabilità ;-----

- L'Amministratore Unico costituisce il riferimento unitario della società verso il socio unico, nonché garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto agli obiettivi di gestione definiti dal socio unico ai sensi dell'art. 11 comma 2 punto g).-----

ART. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

- La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico.-----

- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina ed eventualmente designati e nominati dall'Amministratore Unico.-----

ART. 17) ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE -----

Con propria decisione i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo può essere costituito alternativamente secondo la decisione dei soci:-----

- da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;-----

- da un solo membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria se la società:-----

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;-----

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;-----

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.-----

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al punto c) del comma precedente deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. -----

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis C.C.---

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ad esso è affidata altresì la revisione legale dei conti.-----

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

ART. 18) BILANCIO E UTILI -----

- Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.-----

- Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata dalle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.-----

- Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico ASL BA, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.-----

Art. 19) RINVIO-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto

si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.-----
F.to: Francesco DE NICOLO - Anna PIRRO notaio - sigillo-----
E' copia, composta di CINQUE fogli che io sottoscritto notaio
certifico conforme all'originale.-----
Si rilascia per l'uso che compete.-----
Bari, 7 MAGGIO 2015

